

Proroga del mandato di giudice di pace a seguito di congedo di maternità.

(Delibera dell'11 marzo 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 marzo 2010, ha adottato la delibera:

"- letta la nota in data 3 settembre 2009 con cui la dott.ssa ..., giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di ... , chiede la proroga della durata del mandato di giudice di pace in riconoscimento del periodo di assenza dal servizio a seguito della maternità avuta nell'anno 2004 (nascita del figlio avvenuta il ...), di cui peraltro aveva a suo tempo formulato istanza (...);

- letta, altresì, la nota in data 11 gennaio 2010 con la quale la dott.ssa ..., in relazione alla richiesta già avanzata di proroga del mandato, rappresenta che all'epoca, in assenza delle determinazioni poi assunte dal Consiglio superiore della magistratura con la circolare P-19998 del 3 agosto 2006, non ha interrotto il servizio per tutto il periodo di aspettativa obbligatoria per maternità e ciò al fine anche di non incorrere nella dispensa prevista in caso di impedimento allo svolgimento delle funzioni per un periodo superiore a sei mesi; chiede, pertanto, che, alla luce delle successive determinazioni consiliari, la proroga del mandato di giudice di pace venga riconosciuta per l'intero periodo di sei mesi di maternità o, in caso contrario, per il minor periodo di effettiva assenza dal servizio;

- visto l'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

- vista la risoluzione consiliare approvata nella seduta del 27 luglio 2006, prot. P-19998/2006 del 3 agosto 2006, in tema di applicabilità al giudice di pace dell'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e maternità;

- ritenuto che, seppure l'istante abbia fruito del periodo di astensione dal servizio per maternità nel corso del primo mandato di nomina e stia espletando attualmente l'incarico per il secondo mandato quadriennale, la richiesta di proroga può essere presa in considerazione atteso che la stessa, pur in assenza delle determinazioni consiliari assunte con delibera del 27 luglio 2006, era stata comunque proposta tempestivamente;

- considerato, quanto alla richiesta di riconoscimento del periodo di sei mesi pur non goduto, che con la delibera del 27 luglio 2006 sopra richiamata il Consiglio, non ritenendo *“direttamente applicabile il D.Lgs. n. 151/2001, poiché il suo campo di applicazione è chiaramente delimitato dall'esercizio di una tipica prestazione da lavoro dipendente, laddove il giudice di pace è un funzionario onorario vincolato solamente da un rapporto di servizio ... e non da un rapporto di ufficio che solo consentirebbe di considerarlo un pubblico dipendente ...”*, ha comunque riconosciuto *“il pieno diritto dei giudici di pace di sesso femminile ad astenersi dallo svolgere le funzioni giurisdizionali per tutto il periodo di aspettativa obbligatoria, cui corrisponde il divieto in capo ai dirigenti degli uffici di adibirle allo svolgimento delle funzioni medesime. In presenza di tale divieto la durata dell'incarico deve poi ritenersi prorogata per tutto il periodo di aspettativa obbligatoria fruito...”*;

- ritenuto dunque che all'istante può essere riconosciuta la proroga del mandato di giudice di pace soltanto per il corrispondente periodo di aspettativa obbligatoria effettivamente fruito;

- rilevato che la dott.ssa ..., nominata giudice di pace con delibera consiliare dell'11 aprile 2001 (D.M. 1° giugno 2001) ed immessa nel possesso delle relative funzioni in data 14 maggio 2002, con delibera del 3 maggio 2006 (D.M. 24 maggio 2006) è stata confermata nell'incarico per il secondo mandato quadriennale, riassumendo le funzioni giurisdizionali il successivo 31 maggio 2006;

- preso atto che la dott.ssa ..., giusta certificazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di ..., ove all'epoca prestava servizio, ha usufruito dell'astensione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di congedo per maternità, dal 3 febbraio 2004 a 4 aprile 2004 e, pertanto, si è astenuta dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali per il periodo di 62 (sessantadue) giorni;

- ritenuto che, avendo il giudice di pace fruito dell'astensione obbligatoria durante il primo mandato quadriennale di nomina a giudice di pace, tale periodo di astensione giustifica la proroga della durata del primo quadriennio;

- rilevato peraltro che, a causa della intempestiva conferma nell'incarico come sopra specificata, la dott.ssa ... non ha potuto svolgere le funzioni giurisdizionali dal 14 maggio al 30 maggio 2006 (pari a diciassette giorni), periodo che va quindi sommato a quello di astensione obbligatoria per maternità ai fini della determinazione della durata del secondo mandato quadriennale in corso di svolgimento;

- ritenuto, per quanto sopra, di dover provvedere alla modifica della citata delibera del 3 maggio 2006 con la quale la dott.ssa ... è stata confermata nell'incarico di giudice di pace, nel senso che, per effetto della proroga del primo mandato per il periodo di astensione obbligatoria fruito (di giorni 62) e della interruzione del servizio a causa della intempestiva conferma nell'incarico (di giorni 17), il secondo mandato quadriennale deve intendersi avere durata fino al 31 luglio 2010 compreso (cessazione del mandato a far data dal 1° agosto 2010);

delibera

a) di prorogare il primo mandato quadriennale dell'incarico della dott.ssa ..., giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di ..., per il periodo di giorni sessantadue corrispondente al periodo di aspettativa obbligatoria per maternità fruito;

omissis